

Premessa e fonte dati

Negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento sempre maggiore della produzione dei rifiuti in particolare nelle aree urbane, conseguente al rapido sviluppo industriale e al miglioramento delle condizioni economiche. Purtroppo a tale sviluppo non è seguita una politica di gestione della problematica con azioni di sensibilizzazione verso chi deve disfarsi del rifiuto e soprattutto verso chi lo produce. Tra le varie tipologie di rifiuti rientrano i rifiuti di tipo domestico, rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e pericolosi derivanti dai processi produttivi delle attività industriali. Le quantità e la qualità di questi ultimi destano le maggiori preoccupazioni per le forti pressioni sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo e così via).

In tema di rifiuti il principale riferimento normativo è costituito dal D. Lgs. 152/06 parte IV che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 noto come “Decreto Ronchi”. L’importanza di tale decreto sta nella sua completezza; oltre a definire i principi generali per la gestione dei rifiuti, esso stabilisce la ripartizione delle competenze tra i diversi Enti, gli strumenti di pianificazione nonché le procedure autorizzatorie. Inoltre il Decreto fissa una precisa gerarchia di obiettivi:

- ◆ azioni di prevenzione, attraverso la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi;
- ◆ azioni di valorizzazione con l’analisi delle dinamiche in corso e introduzione di sistemi integrati tesi a favorire il massimo recupero di energia e di risorse.
- ◆ azioni di corretto smaltimento, ovvero uno smaltimento vero e proprio che costituisca una fase finale della gestione dei rifiuti che preveda l’accumulo silo di quella parte di rifiuti che non è stato possibile recuperare o utilizzare per la produzione di energia. Dal gennaio 1999 è possibile autorizzare soltanto quei nuovi impianti di incenerimento che prevedano un processo di combustione accompagnato da recupero energetico.

Affinché questi obiettivi possano essere raggiunti efficacemente e in modo efficiente il Decreto prevede che ogni regione e provincia si doti di un Piano di Gestione dei rifiuti attraverso il quale intraprendere le azioni necessarie di prevenzione da attuare sul piano economico, finanziario, sociale ed amministrativo.

L’articolo 197 del Decreto detta le competenze delle province; in particolare:

1. in attuazione dell’articolo 19 della Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle province competono:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;
- d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l’Autorità d’Ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei

rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambientale (C.C.T.A.) è autorizzato ed effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alla procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Lo stesso Decreto prevede la creazione di ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con i limiti amministrativi della provincia per la realizzazione di una gestione unitaria dei rifiuti in un ambito territoriale ampio, ma omogeneo. Lo spostamento dell'area di interesse dai comuni agli ATO determina una conversione di sistemi di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti attualmente esistenti con modalità di raccolta diverse e una progettazione di nuovi impianti a livello di singoli ambiti per giungere, nel tempo, ad una completa autonomia per l'intero ciclo dei rifiuti, in particolare per la valorizzazione e il riciclo. In tal modo sarà possibile giungere al superamento delle gestioni di rifiuti frammentate, all'ottimizzazione della localizzazione degli impianti e alla gestione dei rifiuti a livello regionale.



Per quanto riguarda l'offerta impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani l'ATO può dirsi autosufficiente poiché accoglie sia i rifiuti della provincia di Viterbo, che quelli della Provincia di Rieti.

Lo stesso si può affermare per lo smaltimento dei rifiuti speciali che vengono conferiti presso le cinque discariche presenti sul territorio provinciale. Accanto alle discariche si rinvergono impianti per la produzione di CDR, per la preselezione e per il trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti.

Un altro indicatore per valutare l'autosufficienza di un ATO è la modalità di gestione degli impianti di smaltimento e di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Un discorso a parte va fatto per le discariche per le quali le problematiche ambientali si legano inevitabilmente con quelle sociali. Il D.Lgs 13 gennaio 2003 n.36, che ha recepito la Direttiva 99/31/CE, viene incontro al problema invitando a ridurre il conferimento in discarica ricorrendo al recupero. Tuttavia quest'ultimo rappresenta uno smaltimento più costoso rispetto al conferimento in discarica e ciò non ha portato, a tutt'oggi, buoni risultati sul piano ambientale.

E' pertanto importante che dalle amministrazioni locali partano azioni di programmazione, pianificazione, monitoraggio, ripristino, controllo della legalità e sensibilizzazione al problema in modo da giungere in tempi brevi ad una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica incentivando ogni forma di recupero.

Piano di Gestione dei Rifiuti

Con Delibera di CP n. 59/98, la provincia di Viterbo ha approvato il Piano Provinciale per l'organizzazione della gestione dei rifiuti, definitivamente adottato con DCP 107/98 in ottemperanza a quanto allora previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 5 della Legge Regionale del 9 Luglio 1998 n. 27.

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, al momento in vigore, mira all'attuazione di un sistema integrato attraverso il quale si giunga all'adozione di strumenti di prevenzione, al riutilizzo e riciclaggio dei materiali recuperabili, al compostaggio delle frazioni organiche, nonché al recupero di energia tramite termovalorizzazione o altre tecnologie in presenza di discariche controllate che permettano lo smaltimento dei residui ulteriori di tali attività.

Attualmente, in base al Decreto legislativo 152/2006 articolo 199, le regioni, sentite le province, i comuni, e le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le province collaborano con la regione favorendo le informazioni necessarie per l'attività di programmazione e pianificazione.

L'attuale Piano di Gestione dei Rifiuti provinciale sarà pertanto oggetto di verifica e modificazione in linea con le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006.

Fonte dati

I dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani ed alla raccolta differenziata sono stati forniti dall'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo.

Per l'elaborazione e la stesura del presente capitolo sono state utilizzate le seguenti pubblicazioni:










Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio 2004;

2° Relazione sullo stato dell'Ambiente della Provincia di Viterbo;

Piano Provinciale dei Rifiuti.

Rapporto rifiuti 2004 - Volume II Rifiuti Speciali-APAT

Tabella di sintesi dei principali indicatori

	TENDENZA NEL TEMPO		CRITICITA'		RISPOSTE/AZIONI	
LEGENDA		Migliora		Situazione positiva		Risposte in atto adeguate
		Tendenza non evidente		Situazione incerta		Risposte in atto da rafforzare
		Peggiora		Situazione negativa		Risposte completamente da attivare, dovute per obbligo normativo
	NV	Non valutabile	NV	Situazione che necessita di ulteriori indagini	NV	Azioni innovative da identificare

	TENDENZA NEL TEMPO	CRITICITA'	RISPOSTE/AZIONI
--	--------------------	------------	-----------------

Le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	NV	Non valutabile (non esistono serie storiche)	☹	A Viterbo sono stati realizzati i due impianti centrali per il trattamento e smaltimento degli RSU. Sono inoltre presenti 184 impianti che gestiscono rifiuti non pericolosi di cui 100 operativi in procedura semplificata. L'assenza di discariche per rifiuti inerti è tra le cause che sul territorio provinciale determina gravi forme di smaltimento illecito		Il ricorso alla discarica come strumento per lo smaltimento della sola frazione residuale del rifiuto, in armonia con il principio di gestione integrata introdotta dal decreto "Ronchi, deve essere potenziato. Al momento gli impianti trattano ancora grandi quantitativi di rifiuti non differenziati.
La produzione di rifiuti urbani (P)		Nella Provincia di Viterbo le quantità di rifiuti urbani prodotte hanno subito un graduale aumento dal 2002 al 2004		L'incremento di produzione di RSU genera criticità relative sia alla gestione del rifiuto che agli impatti derivati dal suo smaltimento		Nonostante le linee guida della comunità europea richiedano una diminuzione della produzione del rifiuto non è stata attuata alcuna politica che persegua questo obiettivo.
Raccolta differenziata (R)		Il Decreto Ronchi fissa come obiettivi della RD il 25% entro il 31 dicembre 2002 ed il 35% entro il 31 dicembre 2003, prorogato fino all'anno 2006. La tendenza nel tempo a livello provinciale è ancora negativa.		Soltanto pochi dei 60 comuni della provincia hanno raggiunto delle buone percentuali di raccolta differenziata. Il dato totale per la provincia è decisamente critico.		La provincia ha avviato progetti di educazione ambientale rivolta alle scuole con tema: i rifiuti. Le risposte al problema sono ancora poche e vanno potenziate